



# Istituto Omnicomprensivo Statale "G. Spataro"

66052 - GISSI (CH) Via Provinciale tel. 087393406

E-Mail [chtd07000b@istruzione.it](mailto:chtd07000b@istruzione.it) - [www.omnicomprensivospataro.it](http://www.omnicomprensivospataro.it)

Codice Fiscale 92032360692

Distretto scolastico n.11



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - "G.SPATARO"-GISSI  
Prot. 0014254 del 05/11/2024  
VII (Uscita)

Al Personale docente e ATA  
in servizio presso le Scuole dell'Istituto

e, p.c., al DSGA

tramite il sito WEB d'Istituto

## Oggetto: Modalità di fruizione dei permessi ex Legge 104/1992

In riferimento all'oggetto, ai fini di consentire una fruizione corretta e un regolare ordine organizzativo, si emana la presente nota a cui il personale che gode dei benefici della L. 104/92 si conformerà per il godimento dei permessi (fino a 3 mensili).

In premessa si ricorda quanto segue:

1. Le SS.LL. devono essere autorizzate alla fruizione dei giorni mensili di permesso retribuito (fino a 3 giorni), con decreto di questa dirigenza scolastica, previa presentazione di tutta la documentazione richiesta;
2. il CCNL vigente così recita: "i permessi mensili [...] devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti";
3. il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha così precisato: "Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore";
4. la circolare n. 13 del 2010 dello stesso Dipartimento della Funzione pubblica così ha precisato: "Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa";
5. l'Aran (SC\_066\_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012), in risposta ad un apposito quesito ("Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92?"), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l'art. 15, comma 6. del Ccnl 29.11.2007-, chiarisce: "In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001".

Alle SS.LL. non sfuggirà che, se è importante il congruo anticipo, per la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, ancora più importante lo è per l'organizzazione dell'attività didattica, anche in ragione dell'età degli alunni e delle alunne di cui siamo responsabili.

Ciò premesso, le SS.LL. sono pregate di pianificare le giornate di permesso retribuito ex L. 104/1992 e di concordarne la fruizione con la Scrivente, al fine di contemperare il diritto del lavoratore al godimento del beneficio con le necessità organizzative della Scuola, di norma e se possibile in riferimento all'intero arco



# ***Istituto Omnicomprensivo Statale "G. Spataro"***

**66052 - GISSI (CH) Via Provinciale tel. 087393406**

**E-Mail [chtd07000b@istruzione.it](mailto:chtd07000b@istruzione.it) - [www.omnicomprensivospataro.it](http://www.omnicomprensivospataro.it)**

Codice Fiscale 92032360692

Distretto scolastico n.11



temporale del mese. Se anche questo non fosse possibile, si ritiene che il congruo anticipo possa essere quantificato in un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla giornata o alle giornate di fruizione.

Per quanto riguarda il personale docente, si raccomanda di non richiedere sempre lo stesso giorno della settimana, come da CCNL vigente.

Le indicazioni su riportate sono volte a tutelare la funzionalità dell'organizzazione della scuola e delle classi, il diritto all'istruzione degli alunni nonché ad assicurare la possibilità di assolvere al dovere di questo Istituto di assicurare adeguata vigilanza.

Tutto ciò premesso, può sicuramente accadere che eccezionalmente, a causa di problematiche insorte in modo inatteso, possa rendersi necessaria una deroga alla fruizione concordata dei permessi di cui trattiamo, ma il personale che fruisce dei permessi deve documentare adeguatamente tali necessità urgenti della persona assistita.

A tal proposito si ricorda alle SS.LL. che attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

La documentazione idonea, che deve essere tempestivamente inviata all'Ufficio Personale, non può che scaturire da attestazioni di enti, uffici, ospedali, medici specialisti ecc., che validino i motivi dichiarati dal dipendente.

Per dovere di ufficio, nella certezza di fornire un'informazione ben nota, si ricorda che i permessi suddetti sono un diritto di chi abbisogni effettivamente di fruirne.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini di contemperare i propri diritti con l'esigenza di garantire il diritto all'istruzione e alla corretta vigilanza degli alunni e delle alunne.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Aida Marrone  
(Documento firmato digitalmente)